

- **Modalità di accesso alla convenzione (13)**
 - **► Cosa si intende per servizio di scambio sul posto?**

Lo scambio sul posto [Deliberazione ARG/elt 74/08, Allegato A – Testo integrato dello scambio sul posto (TISP)], è un meccanismo che consente, in generale, di immettere in rete l'energia elettrica prodotta ma non immediatamente autoconsumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri consumi.

Con il termine scambio sul posto (Delibera AEEG 74/08) si intende il servizio erogato dal GSE dal 1° Gennaio 2009 e che consente all'utente che abbia la titolarità o la disponibilità di un impianto, la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

- **► Chi è il soggetto che procede ad erogare il servizio di scambio sul posto?**

L'AEEG, con Deliberazione ARG/elt 74/2008, ha stabilito che il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. proceda alla gestione delle attività connesse allo scambio sul posto e all'erogazione del contributo in conto scambio.

- **► Quali sono i vantaggi di aderire al regime di scambio sul posto?**

Il servizio di scambio sul posto manifesta appieno i propri vantaggi per l'Utente dello scambio qualora, su base annua, la valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete compensi totalmente l'onere energia associato ai quantitativi di energia elettrica prelevata dalla rete; inoltre, per la totalità dell'energia elettrica scambiata con la rete, l'Utente dello scambio vedrà rimborsati dal GSE i costi sostenuti per l'utilizzo della rete in termini di servizi di trasporto, dispacciamento e, per i soli utenti titolari di impianti alimentati da fonti rinnovabili, degli oneri generali di sistema.

In particolare il regime tende a garantire:

- trasparenza, in modo che i bilanci di energia elettrica sulle reti elettriche possano tenere conto dell'energia elettrica effettivamente immessa e prelevata;
- corretta valorizzazione economica dell'energia elettrica immessa e prelevata nell'ambito dello scambio sul posto;
- visibilità dell'incentivo trasferito agli utenti dello scambio sul posto.

- **► Come funziona lo scambio sul posto? Su quali elementi viene calcolato il contributo in conto scambio di cui in deliberazione ARG/elt 74/08?**

Nei seguenti quattro casi presentati si vuole evidenziare il funzionamento schematico del calcolo del contributo in conto scambio.

Nella parte superiore dei quattro grafici sono indicate le quantità di energia immessa e prelevata e, dal confronto tra le due quantità, l'ammontare dell'energia elettrica scambiata.

Nella parte inferiore dei grafici è riportato il controvalore in Euro delle quantità fisiche in immissione e in prelievo.

Sulla quantità dell'energia scambiata, infine, viene calcolata la parte del contributo commisurata agli oneri di trasporto.

Nella parte inferiore del grafico è indicato l'articolo della deliberazione ARG/elt 74/08 di riferimento.

La simbologia utilizzata è quella di cui in deliberazione. In particolare:

Cei Controvalore energia immessa

Oe Onere energia (prelevata)

Es Energia scambiata


Opr Onere prelievo

CUs Controvalore unitario servizi (parte unitaria variabile dell'onere sostenuto dall'utente dello scambio per il pagamento dei servizi di trasporto e dispacciamento).

Ei Energia immessa

Ep Energia prelevata


Cs Contributo in conto scambio



CASO 2

La quantità di energia elettrica immessa nell'anno è minore della quantità di energia elettrica prelevata. Il controvalore dell'energia immessa è inferiore all'onere acquisto energia.


$$Cs = Ce_i + CUs \times Es$$



CASO 3

La quantità di energia elettrica immessa nell'anno è maggiore della quantità di energia elettrica prelevata. Il controvalore dell'energia immessa è inferiore all'onere acquisto energia.


$$Cs = Ce_i + CUs \times Es$$



CASO 4

La quantità di energia elettrica immessa nell'anno è minore della quantità di energia elettrica prelevata. Il controvalore dell'energia immessa è superiore all'onere acquisto energia.

$$Cs = Oe + CUs \times Es$$



- ► Per quali impianti è prevista la possibilità di richiedere al GSE l'erogazione del servizio di scambio sul posto?

Il servizio di scambio sul posto è erogato al cliente finale, o a un soggetto mandatario del medesimo cliente finale, che è titolare o ha la disponibilità di:

- a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW;
- b) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 200 kW, se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. Il limite di 200 kW non si applica ad impianti nel caso in cui l'utente dello scambio sia il Ministero della Difesa ovvero un soggetto mandatario del Ministero stesso;
- c) impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.

L'utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio.

Tra gli impianti alimentati da fonti rinnovabili rientrano le centrali con produzione di energia elettrica ibrida qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale.

- ► **Cosa si intende all'art. 2.2 della Delibera ARG/elt n. 74/08 quando si parla di erogazione dello scambio sul posto a un soggetto mandatario del cliente finale?**

L'articolo 2.2 fa riferimento al caso in cui l'Utente dello scambio non coincide con il cliente finale.

Il caso si verifica quando soggetti terzi (ad es. un produttore o una ESCO) erogano servizi energetici a clienti finali in regime di scambio sul posto.

Ai fini della stipula o del trasferimento della titolarità dei contratti per l'accesso al sistema elettrico, nel solo caso in cui il cliente finale sia un cliente del mercato libero, anche per lo scambio sul posto si applicano le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06. In base a tale disposizione i contratti per il servizio di trasmissione e di distribuzione e per il servizio di dispacciamento, se stipulati da persona diversa dal cliente finale, devono essere stipulati da un medesimo soggetto terzo (ad es. un produttore o una ESCO) che agisce in base a un mandato senza rappresentanza.

Si evidenzia, inoltre, che il testo integrato dello scambio sul posto impone espressamente la condizione che l'Utente dello scambio debba essere controparte del contratto d'acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio per cui il soggetto terzo che voglia assumere la veste di Utente dello scambio dovrà provvedere all'approvvigionamento dell'intero consumo del cliente finale.

L'eventuale mandatario, conseguentemente, si comporterà anche da cliente finale.

In presenza di mandato, **il cliente finale rimane titolare del punto di scambio** ma si avvale del soggetto mandatario per la stipula della convenzione di scambio sul posto con il GSE.

- ► **Il punto di prelievo ed il punto di immissione dell'energia elettrica devono necessariamente coincidere?**

Ai fini dell'erogazione dello scambio sul posto, il punto di prelievo ed il punto di immissione coincidono, ad eccezione del caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e:

- L'utente dello scambio sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti;
- L'utente dello scambio sia il Ministero della Difesa.

- ► **E' possibile accedere al regime di scambio sul posto per gli impianti già inclusi in altri tipi di convenzione con il GSE?**

Si può accedere al regime di scambio sul posto anche in presenza di altri tipi di convenzione con il GSE, con particolare riferimento all'erogazione di incentivi associati all'energia elettrica prodotta (conto energia e CV), purché l'impianto non ceda già l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sul mercato, per il tramite di contratti bilaterali ovvero al GSE in regime di ritiro dedicato o Cip 6/92.

- ► **La convenzione sostituisce gli adempimenti relativi all'acquisto di energia elettrica?**

No, la convenzione sostituisce gli adempimenti relativi all'immissione di energia elettrica, ma non sostituisce i normali adempimenti relativi all'acquisto dell'energia elettrica prelevata, come previsti dal Testo Integrato Trasporto (TIT) e dalla deliberazione n. 111/06.

- **▶ La convenzione sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione dell'impianto?**

No, la convenzione di scambio sul posto non sostituisce gli adempimenti relativi alla connessione dell'impianto, ai sensi delle deliberazioni n. 89/07 e n. 281/05 e della deliberazione ARG/elt n. 99/08 (valida per richieste di connessione successive al 31 dicembre 2008). Per tale motivo la richiesta di connessione dell'impianto alla rete continua a dover essere indirizzata al proprio gestore di rete.

Si evidenzia, inoltre che per fare istanza di scambio sul posto è necessario essere già connessi alla rete elettrica ed essere un cliente finale per il sistema elettrico (attivazione della fornitura).

- **▶ E' possibile stipulare una convenzione per un periodo di tempo inferiore all'anno?**

La convenzione ha in generale scadenza il 31 dicembre di ogni anno ed è tacitamente rinnovabile. L'Utente dello scambio che intenda recedere anticipatamente dalla convenzione ne ha facoltà in ogni momento previo invio di disdetta a mezzo raccomandata almeno 60 giorni prima della data dalla quale si intende recedere. Nel caso di recesso l'Utente dello scambio non potrà proporre nuova istanza per lo Scambio sul posto prima dell'anno successivo.

- **▶ E' possibile effettuare il passaggio dallo Scambio sul Posto al regime di Ritiro Dedicato o Tariffa onnicomprensiva?**

L'Utente può richiedere in qualsiasi momento la risoluzione della convenzione di Scambio sul Posto. In tale caso, tuttavia, il GSE procederà alla chiusura del contratto nei termini incomprimibili, necessari per le necessarie comunicazioni a Terna e per l'esclusione dell'impianto dal proprio contratto di dispacciamento. L'eventuale sottoscrizione di una diversa commercializzazione dell'energia potrà avere luogo solamente dalla data di chiusura del contratto precedente (ad esempio per una richiesta di accesso al regime dedicato o alla tariffa onnicomprensiva).

Nel caso di richiesta della tariffa onnicomprensiva, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del DM 18 dicembre 2008 il produttore presenta al GSE la richiesta di qualifica IAFR. Il periodo di incentivazione è conseguentemente ridotto del periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e la data di entrata in esercizio commerciale, comunicata dal produttore al GSE in seguito all'accoglimento della suddetta richiesta di qualifica.

- **▶ Cosa si intende per impresa di vendita?**

È la controparte del contratto di fornitura elettrica dell'utente dello scambio sul posto. È la controparte del contratto di fornitura elettrica dell'utente dello scambio sul posto. L'impresa di vendita è, in generale, il soggetto che invia la bolletta per i consumi elettrici.

- **Ausilio per la compilazione delle schede tecniche (11)**

- **▶ Come deve essere interpretato l'articolo 17, comma 1, del decreto 18 dicembre**

2008?

Possono fare istanza di scambio sul posto tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza superiore a 20 kW, se entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007.

Nel caso in cui l'impianto sia soggetto a una variazione di potenza, unicamente ai fini dell'ammissione al regime di scambio sul posto, verrà considerata la data della variazione di potenza.

- **► Che fine fa il saldo fisico maturato al 31 dicembre 2008 sulla base della precedente disciplina di scambio sul posto?**

Il saldo maturato al 31 dicembre 2008 non viene perduto. I gestori di rete hanno l'obbligo di comunicare il valore del saldo al GSE entro il 25 febbraio 2009 e il GSE provvederà a valorizzarlo attribuendo un controvalore unitario pari alla media aritmetica nazionale dei valori dei prezzi zonali orari. Il valore così ottenuto viene considerato dal GSE per il calcolo del contributo in conto scambio. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili verrà utilizzato per calcolare il credito per gli anni solari successivi; nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, in alternativa, potrà essere riconosciuto quale ricavo di vendita.

Non è prevista alcuna rivalutazione monetaria del credito maturato e portato a nuovo.

- **► È possibile richiedere la liquidazione dell'eventuale credito maturato ogni anno?**

Si, è possibile effettuare tale richiesta attraverso l'apposita sezione del portale informatico. Tale liquidazione non è parte del contributo in conto scambio.

- **► Nel caso in cui l'Utente dello scambio operi una variazione di imprese di vendita (switch), come viene avvisata la nuova impresa di vendita perché adempia a quanto previsto dal comma 4.2 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt n. 74/08?**

Il GSE ha lasciato tale compito all'USSP. Questi ha a disposizione una funzionalità sul proprio portale con cui segnala al GSE la data di entrata in vigore del nuovo contratto e l'impresa di vendita subentrante. Tale segnalazione viene informaticamente rigirata alla nuova impresa di vendita che vede apparire sul proprio portale un nuovo USSP. Nel caso in cui l'USSP sia inerte o lento nella segnalazione del passaggio, il processo si blocca in quanto la vecchia impresa, ovviamente, non comunicherà più le misure, né quella nuova potrebbe essere a conoscenza del trasferimento in tempi rapidi. La corresponsione del contributo in conto scambio di acconto viene sospesa fino a quando l'USSP non sana la propria posizione.

- **► Cosa si intende per gestore di rete?**

Il gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi Terna e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99.

- **► Cosa si intende per impianto?**

Un impianto (non idroelettrico) è l'insieme dei gruppi di generazione di energia

elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, caratterizzati da una o più interconnessioni funzionali.

○ **▶ Cosa si intende per potenza apparente nominale di un generatore?**

La potenza apparente nominale di un generatore è il dato di potenza espresso in MVA riportato sui dati di targa del generatore medesimo, come fissato all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminato a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario.

○ **▶ Cosa si intende per potenza apparente nominale di un impianto?**

La potenza apparente nominale di un impianto è la somma, espressa in MVA, delle potenze apparenti nominali dei generatori che costituiscono l'impianto.

○ **▶ Cosa si intende per potenza attiva nominale di un generatore?**

La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all'atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario.

○ **▶ Cosa si intende per potenza attiva nominale di un impianto?**

La potenza attiva nominale di un impianto è la somma, espressa in MW, delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto.

○ **▶ Cosa si intende per potenza attiva nominale media annua?**

La potenza nominale media annua, richiesta per i soli impianti idroelettrici, è la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua.

● **Ausilio per la gestione dei pagamenti (17)**

○ **▶ Quali sono le condizioni considerate ai fini del calcolo dello scambio sul posto?**

Lo scambio sul posto (TISP) prevede il riconoscimento di un contributo, a favore dell'utente dello scambio, che si configura come ristoro di una parte degli oneri sostenuti per il prelievo di energia elettrica dalla rete. Ai fini del calcolo del contributo, da determinarsi su base annuale solare, vengono presi in considerazione:

- la quantità di energia elettrica scambiata con la rete (l'ammontare minimo tra energia immessa e prelevata dalla rete nel periodo di riferimento);
- il controvalore in Euro dell'energia elettrica immessa in rete;
- il valore in Euro dell'onere di prelievo sostenuto per l'approvvigionamento dell'energia prelevata dalla rete, suddiviso in "onere energia" e "onere servizi".

In particolare il contributo erogato dal GSE all'utente dello scambio, prevede:

- il ristoro dell'onere servizi limitatamente all'energia scambiata con la rete;
- il riconoscimento del valore minimo tra l'onere energia e il controvalore in Euro dell'energia elettrica immessa in rete.

Nel caso in cui il controvalore dell'energia immessa in rete risultasse superiore all'onere energia sostenuto dall'utente dello scambio, il saldo relativo viene registrato a credito dell'utente medesimo che potrà utilizzarlo per compensare

l'onere energia degli anni successivi.

Esclusivamente per i produttori da impianti di cogenerazione ad alto rendimento è prevista, in alternativa, la possibilità di chiedere, alla fine di ogni anno, la liquidazione del saldo associato alla eccedenza di energia elettrica immessa in rete.

- **► L'erogazione del servizio di scambio sul posto da parte del GSE dell'energia elettrica è a titolo oneroso?**

Si. La Deliberazione ARG/elt 74/08, come modificata dalla Deliberazione ARG/elt n. 186/09, prevede la corresponsione di un contributo, a copertura dei costi amministrativi, di:

- 15 euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3kW;
- 30 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kW;
- 45 euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW.

Nei casi in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di immissione, il GSE applica all'utente dello scambio un contributo aggiuntivo di 4 euro/anno per ogni punto di connessione compreso nella convenzione.

- **► Quali sono i prezzi considerati per calcolare il controvalore dell'energia immessa in rete?**

I prezzi fanno riferimento alla valorizzazione dell'energia elettrica in ciascuna zona e sono calcolati sulla base del dettaglio con il quale il gestore di rete locale è tenuto a rilevare la quantità di energia elettrica immessa in rete (profilo orario, per fasce, ecc.).

- **► Cosa si intende per prezzo zonale?**

Il prezzo di vendita zonale è il prezzo di equilibrio in ciascuna zona, geografica e virtuale, rappresentativa di una porzione della rete nazionale. Attualmente le zone geografiche di mercato sono: Nord (NORD), Centro Nord (CNOR), Centro Sud (CSUD), Sud (SUD), Sicilia (SICI), Sardegna (SARD).

Le zone virtuali nazionali sono invece relative a Poli di produzione limitata così come definite da Terna.

- **► Il contributo in conto scambio è comprensivo delle imposte addebitate?**

Il Contributo in conto scambio è commisurato all'onere del prelievo. Tale onere, su base annuale solare, deve risultare evidente dalle fatture che l'impresa di vendita trasmette al proprio cliente oltre che al GSE. Nel caso in cui l'utente dello scambio sia un cliente non dotato di partita IVA, l'onere sostenuto dall'utente dello scambio (Opr) viene espresso in € al lordo dell'Iva e delle accise per cui il Contributo in conto scambio terrà conto della fiscalità.

In tutti gli altri casi, l'onere sostenuto dall'utente dello scambio viene espresso in € al lordo delle accise e al netto dell'Iva.

- **► Quali sono le tempistiche di erogazione del contributo per lo scambio sul posto?**

Premesso che tecnicamente il GSE può procedere all'erogazione del contributo in

conto scambio (Cs) solo se:

- a) le imprese di vendita hanno comunicato:
 - i dati anagrafici e le variazioni mensili dei dati anagrafici;
 - i dati relativi a onere in prelievo periodico/annuo e quantità fatturate;
- b) i gestori di rete hanno comunicato:
 - i dati anagrafici degli impianti collegati alla propria rete e le variazioni mensili;
 - il dato di misura in prelievo totale mensile;
 - il dato di misura in immissione orario mensile,

il GSE procede a calcolare il contributo in conto scambio:

- di acconto (su potenza dell'impianto)


Entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto, eroghi un contributo pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell'impianto; e che il predetto contributo venga gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE. Nel caso in cui l'utente dello scambio sia il Ministero della Difesa, il GSE eroga un contributo pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell'impianto fino ad un massimo di 10.000 euro per ogni impianto. Tale importo in acconto sarà gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli.
- di acconto (su kWh)

Il contributo in conto scambio di acconto viene erogato trimestralmente sulla base dei dati di misura dell'energia elettrica in immissione e in prelievo inviati dai gestori di rete, e sulla base dell'onere in prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento.
- di conguaglio
Il contributo in conto scambio di conguaglio viene erogato annualmente sulla base dei dati di misura dell'energia elettrica in immissione e prelievo risultanti ai gestori di rete alla fine dell'anno e dell'onere in prelievo relativo all'anno di competenza, inviato dalle imprese di vendita.

La liquidazione del contributo avviene quando l'importo che l'USSP deve ricevere ha superato una soglia minima in Euro.

○ **► Quali sono le tempistiche per l'erogazione del contributo?**

Il GSE procederà all'erogazione dei contributi in conto scambio su base trimestrale (in acconto) e su base annuale (in conguaglio) secondo quanto raffigurato nel seguente schema:




Contributo in conto scambio di acconto

Ai fini della regolazione del contributo il GSE su base trimestrale:

- entro il giorno 15 del secondo mese del trimestre successivo a quello di competenza pubblica il contributo in conto scambio di acconto e autorizza il pagamento (è prevista l'individuazione di una soglia minima per l'accredito);
- entro il 15° giorno lavorativo del terzo mese del trimestre successivo a quello di competenza, accredita l'importo sul conto corrente bancario dell'USSP.

Su base trimestrale le scadenze di lavorazione del singolo contributo in acconto sono le seguenti:



Contributo in conto scambio di conguaglio

Ai fini della regolazione del contributo il GSE su base annuale:

- entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), pubblica il contributo in conto scambio di conguaglio;
- entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), accredita gli importi a conguaglio sul conto corrente bancario dell'Utente dello scambio (in questo caso non è prevista alcuna soglia minima per il pagamento).

Il contributo in conto scambio di conguaglio viene calcolato sulla base dei dati definitivi inviati dai gestori di rete (energia immessa e prelevata) e dalle imprese di vendita (onere di prelievo associato all'energia prelevata).

ATTENZIONE: La determinazione del contributo in conto scambio spettante a conguaglio per un determinato anno è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi in acconto spettanti per l'anno successivo.

○ **▶ Quando viene comunicato l'eventuale credito riportabile a nuovo?**

Entro l'ultimo giorno del secondo trimestre successivo all'anno (a) di competenza, il GSE pubblica l'eventuale credito, espresso in Euro, associato all'energia immessa in rete in eccedenza rispetto alla quantità scambiata nell'anno (a) di competenza.

○ **▶ Come devo procedere al pagamento dei corrispettivi dovuti al GSE?**

Il pagamento delle fatture emesse dal GSE nei confronti dei produttori avviene esclusivamente a seguito di compensazione tra gli importi reciprocamente fatturati. Dovranno essere pagati al GSE solo gli importi fatturati, dovuti dal produttore, che non trovino una copertura negli importi delle fatture emesse dal Produttore verso il GSE.

○ **▶ Quale dato si deve selezionare nella richiesta della tipologia di contratto di cessione all'interno della Scheda di Ammissione?**

Per quanto concerne la domanda sulla presenza di incentivi erogati dal GSE, nella "Scheda dati impianto", è necessario indicare se si sono stipulati altri contratti con il GSE concernenti l'erogazione di incentivi. In tal caso si deve indicare il relativo numero di pratica.

○ **▶ Cosa si intende per la dicitura "POD INUTILIZZABILE"?**

La dicitura "Pod Inutilizzabile" indica un problema riscontrato tecnicamente sul POD al quale può dare una soluzione unicamente il GSE.

In tal caso è necessario che l'Utente controlli la correttezza del POD che sta cercando di inserire verificandolo sull'ultima bolletta elettrica ricevuta e se verifica l'esattezza dovrà inviare una richiesta di sblocco al GSE tramite fax al numero 0680112023 o all'indirizzo di posta elettronica scambiosulposto@gse.it possibilmente allegando la pagina della bolletta elettrica in cui è indicato il POD.

- **► Cosa si intende per “hai incentivi erogati dal GSE su queste unità produttive”?**

Per quanto concerne la domanda sulla presenza di incentivi erogati dal GSE, nella “Scheda dati impianto”, è necessario indicare se si sono stipulati altri contratti con il GSE concernenti l’erogazione di incentivi. In tal caso si deve indicare il relativo numero di pratica anche nei casi in cui non sia ancora conosciuto l’esito (ad esempio, della pratica di richiesta di incentivo ad esempio in conto energia).

- **► Come devono essere valorizzati i campi nella “Scheda dati commerciali”?**

La scheda riguarda la situazione commerciale dell’Utente in questione:

- **Data decorrenza:** indica il termine da cui decorre l’inizio del rapporto contrattuale con il GSE in merito alla Scambio sul Posto.
- **Impresa di vendita:** in tali campi deve essere inserita la denominazione e la partita IVA dell’impresa con cui si è stipulato il contratto di acquisto dell’energia elettrica. Pertanto, ai fini dell’inserimento di tale dato, è necessario selezionare sul quadrato blu che compare nella schermata e inserire la partita iva della propria impresa di vendita oppure scegliere quella di appartenenza dall’elenco presentato; il dato verrà automaticamente riportato nei campi di riferimento. Si ricorda che la ragione sociale deve essere previamente controllata su una delle ultime fatture di fornitura di energia elettrica e, qualora la denominazione non sia presente nell’elenco, deve essere segnalato mediante fax al numero 0680112023 o e-mail all’indirizzo scambiosulposto@gse.it inviando copia della bolletta stessa, al fine di permettere al GSE l’aggiornamento dell’elenco.
- **Codice contratto:** è il codice che identifica il rapporto contrattuale di acquisto dell’energia elettrica con la propria impresa di vendita. Tale dato è presente anche sulla bolletta elettrica o sul medesimo contratto di fornitura.

- **► Cosa si intende per “Referenti Convenzione”?**

I campi da compilare in tale schermata attengono al “Referente Generico”, ossia il soggetto da contattare per questioni di carattere generale relative alla convenzione di riferimento, e al “Referente Amministrativo”. I dati di quest’ultimo sono necessari ai fini delle comunicazioni relative alla pubblicazione dei corrispettivi per il contributo in conto scambio e ad eventuali problematiche degli stessi.

- **► Quali sono le caratteristiche necessarie al corretto inserimento dei dati bancari?**

Al fine del corretto inserimento dei dati bancari, nella schermata “Dati Amministrativi”, è necessario inserire il codice IBAN del conto corrente su cui si intende ricevere il contributo. Al fine di garantire il buon fine degli accrediti, si ricorda che il c/c bancario deve necessariamente essere intestato al titolare della convenzione.

- **► In seguito all’invio telematico dell’istanza da parte dell’ USSP, quali “stati” possono caratterizzare la fase di stipula della convenzione di scambio?**

Successivamente all’invio telematico dei dati, gli stati visualizzabili sul portale sono i seguenti:

IN ATTESA DATI DAL GESTORE DI RETE: la procedura di inserimento dati risulta bloccata dalla mancata comunicazione da parte del Gestore di rete del codice

POD. Solo in seguito alla comunicazione del dato e ai successivi controlli da parte del GSE, il portale verrà sbloccato e l'utente potrà proseguire con la compilazione delle varie sezioni.

DA INVIARE: l'inserimento dei dati necessari alla corretta sottoscrizione dell'istanza non risulta completo. In tal caso l'Utente dovrà accedere al portale, da "Gestione convenzioni" dovrà scegliere "Convenzioni Esistenti"; cliccando sull'icona sottostante alla voce "Dettaglio Convenzione", ritroverà la schermata relativa alla richiesta di convenzione e potrà procedere all'inserimento dei dati mancanti.

INVIATA: l'istanza risulta inviata telematicamente ed è in attesa di controlli da parte del GSE ai fini dell'accettazione.

ACCETTATA: l'istanza è stata accettata dal GSE. L'utente di scambio sul posto potrà accedere al portale (nella sezione modulistica del dettaglio convenzioni) per procedere alla stampa della convenzione e all'invio tramite raccomandata A/R

ATTIVA: ultimo stato che perfeziona la procedura di stipula della convenzione e che consente all'Utente di stampare da portale, nella schermata della Modulistica, la copia personale corredata dalla firma del direttore operativo del GSE.

o ▶ **Quale garanzia ho sulla riservatezza dei dati inviati al GSE?**

In generale i dati di istanza, convenzione e, successivamente, i dati relativi alla gestione amministrativa, sono visibili unicamente agli operatori del GSE che gestiscono le attività di scambio sul posto e all'Utente dello scambio.

In particolare i dati vengono conservati dal GSE nel rispetto del d.lgs 196/03.

• **Ausilio per l'utilizzo del portale informatico (8)**

o ▶ **È necessario essere registrati al "Portale Applicazioni WEB GSE" al fine della richiesta di convenzione SSP?**

Ai fini della richiesta della convenzione è necessario che l'Utente sia preventivamente registrato al portale applicativi ed in possesso delle credenziali di accesso (userid e password).

o ▶ **Come si richiede la convenzione dello Scambio sul posto?**

A seguito della ricezione delle credenziali di accesso al portale web GSE, al fine di richiedere la convenzione, devono essere compiute tali operazioni:

1. Sottoscrivere l'applicazione di riferimento "SSP", dalla prima schermata di accesso al portale accedendo dal menù sulla sinistra e cliccando sulla voce "Sottoscrivi Applicazioni".

2. Ad ogni accesso, selezionare la ragione sociale dell'operatore e cliccare sul pulsante grigio "SSP", il quale permette di accedere alla videata relativa al portale dello Scambio sul Posto.

3. Immettere i "Dati anagrafici", scegliendo tale funzionalità dalla voce "Dati Generali"

4. Cliccare su "Gestione convenzione" e scegliere "Richiesta convenzione".

5. Immettere tutti i dati nelle videate numerate, fino alla numero 6, dove si confermerà la richiesta di convenzione.

Una volta inviata la convenzione da portale, l'utente dovrà attendere una comunicazione da parte del GSE, che sarà inviata tramite e-mail, di avvenuta accettazione, la quale consentirà di accedere alla modulistica di riferimento da stampare, firmare ed inviare tramite raccomandata A/R.

o ▶ **Possono essere modificate le coordinate bancarie?**

La modifica delle coordinate bancarie deve essere effettuata tramite portale ed è necessario seguire tali operazioni:

1. Accedere al portale e cliccare sull'applicazione "SSP".
2. Da "Gestione Convenzioni" cliccare su "Convenzioni esistenti", in modo da visionare la barra relativa alle informazioni della convenzione di riferimento.
3. Cliccare sull'icona sottostante alla dicitura "Variazione coordinate bancarie".
4. Inserire il nuovo codice IBAN .
5. Stampare il modulo di riferimento, anticiparlo via FAX al numero 06/80114646.

o ▶ **Quale è la procedura di stampa della convenzione?**

La stampa della convenzione può avvenire a seguito della comunicazione, via e-mail, di avvenuta accettazione della richiesta di convenzione. Ai fini della stessa è necessario eseguire tali operazioni:

1. Collegarsi al portale, cliccare sulla ragione sociale e di seguito sull'applicazione "SSP"
2. Accedere alla schermata relativa allo stato della convenzione da: "Gestione Convenzione" scegliere "Convenzioni esistenti".
3. Cliccare sull'icona sottostante alla dicitura "Dettaglio Convenzione".
4. Selezionare il campo num. 7 "Modulistica" ed effettuare la stampa cliccando sulla funzionalità: "Stampa copia per GSE".

o ▶ **Come può essere richiesta dall'Utente dello scambio sul posto, la rettifica dei dati in seguito alla conferma e all'invio telematico della convenzione?**

Per richiedere la rettifica dei dati relativi all'anagrafica, che non siano modificabili dall'utente tramite l'apposita sezione "modifica Anagrafica Operatori", sarà necessario inviare a mezzo mail all'indirizzo di posta assistenzaportaleapplicativi@gse.it una comunicazione che indichi nel dettaglio i dati da modificare. Le rettifiche saranno apportate direttamente dal GSE.

Nel caso di dati errati attinenti la stipula della convenzione è necessario inviare una richiesta di rettifica all'indirizzo scambiosulposto@gse.it, con l'oggetto "Richiesta di rettifica dati convenzione num." SSP000....".

Qualora siano stati compiuti errori nella procedura di **fatturazione** del Contributo in Conto Scambio, **gli Utenti con Partita IVA** possono inoltrare una comunicazione entro il termine di fatturazione prevista: amministrazionescambio@gse.it

o ▶ **E' possibile variare le coordinate bancarie inserite nel portale al momento della presentazione dell'istanza di scambio sul posto?**

Sì, è possibile per il soggetto responsabile procedere autonomamente a questa rettifica, solamente per le convenzioni in stato "Accettata" e/o "Attiva", accedendo all'area "SSP-Convenzioni esistenti" e operando direttamente sulla voce "Variazione dati bancari". Si ricorda che, una volta salvato il modulo, è necessario procedere alla stampa e all'invio dello stesso, unitamente alla fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.

La procedura è dettagliatamente descritta nel manuale "SSP Manuale Utente", disponibile sul portale internet del GSE, al seguente percorso: Attività>Scambio Sul Posto>Dati e Pubblicazioni Informative.

- **► E' possibile visualizzare le misure rilevate e monitorare i pagamenti in calcolo relativamente al conto scambio?**

Sì, è possibile visualizzare lo stato pagamenti della convenzione di scambio sul posto ed emettere fatture per gli impianti con partita IVA selezionando l'applicazione SSP, scegliendo la voce "*Fatture e Pagamenti*" ed in seguito "*Gestione*".

Questa funzionalità permette di visualizzare lo stato delle fatture e dei pagamenti relativi alle convenzioni di propria competenza. Nella maschera visualizzata è possibile impostare i filtri di ricerca.

Nel portale internet del GSE, al percorso Attività>Scambio sul Posto>Dati e Pubblicazioni Informative è disponibile il manuale "SSP - Manuale Utente".

- **► Quale garanzia ho sulla riservatezza dei dati inviati al GSE?**

In generale i dati di istanza, convenzione e, successivamente, i dati relativi alla gestione amministrativa, sono visibili unicamente agli operatori del GSE che gestiscono le attività di scambio sul posto e all'Utente dello scambio.

In particolare i dati vengono conservati dal GSE nel rispetto del d.lgs 196/03.